

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 28-02-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X	
PAVONI OSVALDO	X	
MANZONI EGIDIO		X
TAGLIAFERRI LUCIANO	X	
GUSSALLI CARLO	X	
PONTI MARCELLO	X	

Componente	Presente	Assente
SOGGETTI MICHELE	X	
ISELLA CHIARA	X	
POMI ROSANNA	X	
FONDRA MARISA	X	
MUTTONI GUIDO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE PARENTE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la quale ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 con le sue componenti TASI e TARI, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Vista la Legge n. 160/2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") e in particolare l'art.1 comma 738, il quale così recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'importa unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, delle Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/190, aventi a oggetto la disciplina IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Evidenziato che il territorio del Comune di Taceno è stato classificato "totalmente montano".

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno **esenti a decorrere dal 2022**, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 19 del 18.6.2020 di nomina del funzionario responsabile dell'imposta municipale propria Imu da decorrere dal 1.1.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 778 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, n. 234 del 30.12.2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.02.2020 di determinazione delle aliquote e detra

Ritenuto opportuno, ferme restando le esclusioni da imposizione sopra indicate, disposte per Legge e per regolamento e l'applicazione dell'unica detrazione contemplata dalla normativa, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 come di seguito indicato:

Tipologia di immobili	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (detrazione Euro 200,00)	5,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	8,50 per mille
Aree edificabili	8,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("Beni merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Altri fabbricati (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate)	9,00 per mille

riservandosi di modificare nei termini di Legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di salvaguardia di equilibri di bilancio o da sopravvenute disposizioni di Legge in materia che dovessero porsi in contrasto con la presente deliberazione.

Rilevato che relativamente alla "nuova IMU" dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze, viene riconosciuta l'unica detrazione di **euro 200,00**, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Vista la Legge n. 160/2019 e in particolare l'art. 1, c. 756, il quale così recita: "A decorrere dall'anno 2021, i cor

Rilevato che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, decorrerà in seguito alla disponibilità del modello di prospetto in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Verificato che a oggi il decreto ministeriale previsto dal comma 756 non è, stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 di differimento al 31 marzo 2022 del termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2022/2024.

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche per l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni.

Ritenuto di procedere all'approvazione di aliquote e detrazioni relativi alla "nuova IMU" per l'anno 2022.

Vista la propria deliberazione n. 15 del 30.09.2020 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Vista la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 3.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento Comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 3 (Marisa Fondra, Rosanna Pomi, Guido Muttoni), resi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990.
2. Di approvare per l'annualità 2022 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e confermare le detrazioni di imposta previste per Legge, come di seguito indicate:

Tipologia di immobili	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (detrazione Euro 200,00)	5,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	8,50 per mille
Aree edificabili	8,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("Beni merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Altri fabbricati (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate)	9,00 per mille

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2022.
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico-finanziario all'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze de Ministero del' economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge n.160/2019.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, essendo necessario nel più breve tempo possibile determinare le aliquote IMU per l'anno 2022, nella prospettiva di una tempestiva adozione della deliberazione di approvazione consiliare del bilancio di previsione 2022-2024, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza,

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 3 (Marisa Fondra, Rosanna Pomi, Guido Muttoni), resi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Allegato:

- Parere di regolarità tecnica e contabile.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
GIUSEPPE PARENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIUSEPPE PARENTE

Comune di Taceno
Provincia di Lecco

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO
2022**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 28-02-2022

Il Responsabile del AREAFINCONTRIB
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2022

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 28-02-2022

Il Responsabile del Settore
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2022

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 10-03-2022 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 10-03-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

GIUSEPPE PARENTE